

STATUTO

Archeoclub di Barletta

Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)



Art. 1 - Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita in Associazione di Promozione Sociale (A.P.S. Legge 383/2000) l'ARCHEOCLUB di BARLETTA, già "Archeoclub d'Italia sede di Barletta", dal 1980 impegnata nella conoscenza, catalogazione, valorizzazione, promozione e fruizione dei beni archeologici, architettonici, storici, ambientali.
2. L'Associazione ha sede in Barletta al Corso Cavour n. 96.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Associazione, disciplinata dal presente statuto, rispecchiando nelle sue linee generali i principi fondamentali dell'Archeoclub d'Italia cui si è ispirata, delibererà annualmente, in sede di assemblea ordinaria, l'affiliazione a detta associazione nazionale, in qualsivoglia forma associativa, accettandone, in tal caso, la normativa che la regola e perseguendone le finalità e gli obiettivi sul piano associativo, socio-culturale e ricreativo. Con le stesse modalità potrà annualmente deliberarsi anche rispetto ad altre associazioni aventi finalità omologhe.

Art. 2 - Carattere associativo

1. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale ed economica.
2. L'Archeoclub di Barletta non ha fini di lucro ed è vietato distribuire in favore di soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

3. L'Associazione è regolata dai principi della Legge 383/2000 che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) tutelare, promuovere, valorizzare e rendere fruibili i beni culturali e del paesaggio in linea con le Leggi vigenti e più in generale i beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
- b) diffondere fra i cittadini ed in particolare fra i giovani e nella scuola l'interesse per i beni culturali e per l'ambiente, favorendo la formazione e la promozione nel campo della cultura e dell'arte;
- c) assicurare ai soci occasioni per il proprio arricchimento culturale;
- d) collaborare con l'Archeoclub d'Italia, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, e le Associazioni di volontariato, di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- e) favorire percorsi di supporto/sostegno e d'integrazione di cittadini diversamente abili garantendone il coinvolgimento in attività formative, ludico-ricreative, culturali, artistiche, educative nei diversi contesti della vita sociale e comunitaria;
- f) promuovere la valorizzazione degli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio come occasione di socializzazione tra le persone;
- g) favorire l'interculturalità e la multiculturalità per la convivenza interetnica e la piena integrazione civile e comunitaria;
- h) sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

- i) favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale, giovanile e scolastico nel campo dei beni culturali ed ambientali.

Art. 4 - Attività dell'Associazione

L'associazione, che svolgerà attività a carattere nazionale e internazionale, anche attraverso l'Archeoclub d'Italia, nonché attività a carattere locale, per la realizzazione dei suoi scopi, si propone di:

- a) organizzare convegni, mostre, conferenze, corsi, seminari, attività culturali, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;
- b) produrre pubblicazioni, programmi televisivi, audiovisivi, cinematografici, storico-artistici e turistici, strumenti multimediali o quanto utile a favorire l'approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione ad un più vasto pubblico;
- c) progettare e realizzare eventi, manifestazioni culturali, attività teatrali e spettacolari nelle sue varie espressioni di musica e danza, con ricerche e produzioni tese al recupero di storia e tradizioni popolari;
- d) organizzare viaggi, itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici, volti alla valorizzazione e conoscenza del territorio ed alla sensibilizzazione dell'utenza al recupero delle proprie radici;
- e) organizzare visite guidate a monumenti, musei, mostre, zone archeologiche e luoghi d'interesse culturale per la promozione del turismo e la valorizzazione dei beni culturali sul territorio;
- f) realizzare laboratori pratico-teorici, campi-scuola attinenti alle finalità dell'associazione;
- g) promuovere campi archeologici, ricognizioni, esposizioni, mostre, convegni, laboratori di restauro, laboratori di diagnostica applicata ai beni culturali, iniziative

- di studio e ricerca, e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini italiani e stranieri alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale;
- h) promuovere e/o realizzare attività di catalogazione anche informatizzata, inventariazione e classificazione di beni culturali mobili ed immobili, materiali ed immateriali;
 - i) promuovere ed eseguire interventi di diagnostica, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili ed immobili;
 - j) organizzare e partecipare a ricerche archeologiche, speleologiche e mineralogiche;
 - k) coordinare servizi connessi con il recupero ed il restauro di opere d'arte danneggiate da calamità naturali o atti vandalici, collaborando anche con la Protezione Civile;
 - l) attuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 3 ivi compresa la gestione di beni culturali ed ambientali.

Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, i quali s'impegnano ad agevolare l'Associazione stessa, effettuando tali prestazioni al costo minimo consentito dai tariffari professionali.

Art. 5 - Iscrizione agli Albi

L'iscrizione agli Albi Regionali e/o Provinciali, di cui alla Legge 383/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è effettuata in ottemperanza alle norme regionali e provinciali di attuazione delle medesime Leggi.

Art. 6 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del

presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

2. L'Associazione è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- Ordinari;
- Familiari;
- Studenti (18-26 anni);
- Juniores (inferiori a 18 anni).



I soci Ordinari partecipano alla vita dell' Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo; pagano una quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci Familiari godono di una facilitazione della quota associativa, partecipano alla vita dell'Associazione e godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

I soci Studenti partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo; hanno diritto al pagamento di una quota agevolata stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci Juniores pagano una quota simbolica determinata dal Consiglio Direttivo; partecipano alla vita dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto.

3. Per divenire socio è necessario presentare domanda di adesione.

4. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, per morosità e per esclusione.

Art. 7 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- b) fruire dei servizi predisposti dall'Associazione;

- c) esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo purché in regola con gli obblighi associativi, fatta eccezione per i soci Juniores.

Art. 8 - Doveri ed obblighi dei soci

I soci devono:

- a) partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito;
- b) tenere comportamenti corretti sotto il profilo etico nella vita associativa, civile, privata e pubblica e improntati al rispetto dei beni culturali e ambientali;
- c) adoperarsi per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali e ambientali;
- d) rispettare tutte le norme del presente Statuto;
- e) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione;
- f) versare la quota sociale alla scadenza.

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) contributi, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti privati e pubblici, nazionali ed internazionali, erogati con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio e/o favorire le attività associative;
- c) eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- d) beni mobili e immobili dell'Associazione;
- e) eventuali donazioni e lasciti che dovranno essere accettati dall'Associazione.

I beni mobili e immobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dai beni dell'Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 10 – Obbligazioni

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul Fondo comune.
2. Per le obbligazioni stesse, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive, gratuite, hanno la durata di tre anni e sono riconfermabili.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio cessano allo scadere del medesimo.

Art. 12 – Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea Ordinaria è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno dieci giorni prima della riunione, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, a mezzo posta ordinaria o elettronica, almeno

una volta all'anno dal Presidente, entro il quarto mese successivo a quello della chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

3. L'Assemblea Ordinaria dei soci:

- a) approva il rendiconto economico-finanziario;
- b) determina le linee programmatiche e le modalità per il raggiungimento dei fini sociali;
- c) elegge gli Organi sociali.

4. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata, in caso di necessità, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo.
2. E' altresì convocata su richiesta di almeno un terzo degli associati.
3. L'assemblea straordinaria è disciplinata dalle stesse norme che regolano l'assemblea ordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 21.
4. L'Assemblea Straordinaria dei soci:
 - a) delibera le modifiche allo Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 - c) elegge gli Organi sociali in caso di cessazione delle cariche per qualsivoglia motivo statutariamente previsto; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione della stessa entro trenta giorni dal momento della cessazione.

Art. 14 - Modalità di voto

L'espressione del voto è palese salvo che non sia richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei presenti.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri e dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci, ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) elegge nel proprio ambito il Presidente;
 - b) può nominare tra i suoi componenti il vice-presidente, il Tesoriere e il Segretario;
 - c) accoglie o respinge le domande dei nuovi soci;
 - d) predispone all'occorrenza il Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
 - e) richiede la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 13;
 - f) propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
 - g) adotta provvedimenti nei confronti di soci che non rispettino le norme del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione;
 - h) predispone il programma associativo in base agli indirizzi ed alle direttive dell'Assemblea dei soci;
 - i) determina l'importo delle quote associative.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi a mezzo posta ordinaria o elettronica ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato senza il rispetto del termine di cui sopra anche a mezzo telefonico.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; soprintende alle attività dell'Associazione e all'attuazione delle delibere degli Organi sociali;
- c) in casi di particolare necessità e urgenza adotta provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
- d) in caso di assenza o impedimento, viene sostituito, qualora nominato, dal vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 18 -Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, cura la gestione del Fondo comune in attuazione dei deliberati e predispone la relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto economico finanziario.

Le funzioni del Tesoriere, ove non nominato, sono svolte dal Presidente.

Art. 19 - Rendiconto economico-finanziari

1. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dall' 1 Gennaio al 31 Dicembre.
2. Il rendiconto economico finanziario e l'eventuale bilancio preventivo sono redatti dal Tesoriere e, in mancanza, dal Presidente e depositati presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 20 - Regolamento di esecuzione

L'Assemblea, su proposta del Direttivo, potrà eventualmente dotarsi del Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.
3. Il patrimonio residuo, che risulterà dalla liquidazione, è devoluto per fini di utilità sociale nel rispetto della legge.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

1 SOTTOSCRITTORE

Aldo Torroni
Marina Pia Villani
Chiara Franceschi

Anna Maria Deacono

Giulia
Puppin
Lara Cristina (Cristina)
Renata Fallica
Elena Poretti
Paolo Deacono
Giuseppe Bernini
Vito Altomare
Amanda Deacono
Fiorenzo Caputo
Angelo Scuto
Sabella Ushin
Teresa Jattara
Luigi Mario Medullo
Maria Angela Bernasconi
Rosario G. Vignola
Angela Bernasconi
Dante Deacono Rita Fionelle
Pietro Deacono
Giacca
Luca Bernasconi
Gilda Bernasconi

